IL PROCESSO CANONICO PENALE AMMINISTRATIVO MEZZI POSSIBILI DELL'EFFICACIA DEL SISTEMA PENALE CANONICO (QUESTIONI FONDAMENTALI E PRELIMINARI)

I. Premesse. — II. La regolamentazione del processo penale. — III. L'indagine previa. — IV. La scelta dell'Ordinario dopo l'indagine previa. — V. Il processo amministrativo. — Appendice.

I. Premesse.

Molti autori contemporanei considerano il diritto positivo come un insieme di norme che regolamentano il comportamento sociale, provviste di una sanzione istituzionale (¹). Tali sanzioni istituzionali specifiche per il diritto possono essere, in un senso più largo, diverse conseguenze giuridiche connesse, nella legge stessa, con una certa fattispecie. Alcune di loro non sono penali, come per esempio la nullità di un atto o l'inabilità di una persona, previste nelle leggi irritanti o inabilitanti, altre invece sono propriamente penali.

Nei nostri giorni è un problema attuale quello dell'efficienza del sistema penale canonico. Alcuni vedono una delle cause principali della mancata efficienza di questo sistema proprio nell'attuale procedura penale dicendo che per tutto ciò, prescindendo da poche eccezioni, il foro esterno non sembra funzionare nel campo penale (²).

⁽¹⁾ Della duplice realtà del diritto nella società Chiesa (diritto istituzionale e diritto positivo) si veda ad es. A. Longhitano, *Il diritto nella realtà ecclesiale*, in AA.VV., *Il diritto nel mistero nella Chiesa*, I, *Il diritto nella realtà umana e nella vita della Chiesa*. *Il libro I del Codice: le norme generali* (Quaderni di Apollinaris 5), Roma², 1986, 69-133; P. Erdő, *Teologia del diritto canonico*. *Un approccio storico-instituzionale* (Collana di studi di diritto canonico ed ecclesiastico 17), Torino 1996, 43-49.

⁽²⁾ Cf. per es. J.C. ROCHET, Efficacité du droit pénal canonique, in L'Année Canonique 38 (1995-96) 139.

I critici ribadiscono che la legislazione vigente contiene una serie di esigenze le quali rendono le pene difficilmente applicabili. Tale esigenza è l'esaurimento delle altre possibilità pastorali come la correzione fraterna, la riprensione ed altre vie per la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia e l'emendazione del reo (cf. c. 1341). Un'altra circostanza che, per alcuni, rischia di rendere arbitrario, opportunistico o persino politico l'intero funzionamento del sistema penale è il fatto che l'Ordinario (o il giudice), secondo la sua coscienza e prudenza, può differire l'irrogazione della pena o astenersi dalla medesima in diversi casi, anche se la legge usa verbi precettivi (cf. c. 1344) (3).

Malgrado queste voci critiche, bisogna considerare il tema del processo penale canonico nel contesto dell'intero rinnovamento della legislazione successivo al Concilio Vaticano II. Già nei principi accolti per la revisione del Codice latino si metteva l'accento sull'opportunità di irrogare e rimettere le pene generalmente nel foro esterno (principio 9). Si ribadiva anche la necessità di tutelare i diritti e gli obblighi dei fedeli (principio 1). Si desiderava anche che fosse evitato il conflitto tra il foro esterno e quello interno (principio 2). Veniva richiesto di tenere conto anche della carità, della temperanza, della moderazione e che fossero accantonate le norme troppo rigide (principio 3). Nonché l'osservanza del principio di sussidiarietà (principio 5), che alcuni vedono realizzato, ad esempio nelle ampie competenze discrezionali degli Ordinari circa l'applicazione delle pene. Era pure ribadito che la potestà dovesse apparire più chiaramente come un servizio (principio 6).

Malgrado le difficoltà derivanti dall'applicazione del sistema penale vigente, sembra che il processo penale attuale — interpretando le leggi in modo corretto — possa servire come strumento efficace per il raggiungimento del fine della Chiesa e del suo diritto che è la salvezza delle anime. Questa salvezza è un principio generale di applicazione del diritto (c. 1752). Essa è certamente lo scopo personale dell'uomo, non è collettiva né meccanica. Non sempre la non applicazione della pena promuove maggiormente la salvezza individuale del reo. D'altronde questa salvezza non è soltanto la salvezza spirituale dell'imputato, ma si riferisce al bene pubblico. Nella

⁽³⁾ Cf. Rochet 139; M. Ventura, Pena e penitenza nel diritto canonico postconciliare, Napoli 1996, 85-90.

Chiesa la salvezza delle anime, come principio di interpretazione e applicazione del diritto, significa sia l'autenticità e l'efficacia della Chiesa, come unità visibile ed organizzata, sacramento della salvezza, che la salvezza individuale dell'uomo singolo, inseparabile dal ministero e dall'efficacia sacramentale della Chiesa (4).

Nella presente analisi illustreremo quindi la sostanza della normativa vigente sul processo penale sempre dal punto di vista della possibilità del raggiungimento dello scopo delle pene, cioè la riparazione dello scandalo e l'emendamento del reo (cf. c. 1341) che può richiedere — come *ultima ratio* — l'applicazione efficace delle pene.

II. La regolamentazione del processo penale.

Nel diritto canonico vigente le norme principali del processo penale si trovano nella Parte IV (De processu poenali) del Libro VII del Codice di Diritto Canonico (cc. 1717-1731), nonché tra le norme del diritto penale sostantivo soprattutto nei canoni 1341-1353. Nel diritto orientale cattolico invece tale processo viene regolato soprattutto dai canoni 1468-1487 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Una differenza interessante tra le due regolamentazioni si riscontra già nell'intestazione: il Titolo XXVIII del CCEO porta la rubrica De procedura in poenis irrogandis, perché il diritto orientale non conosce le pene latae sententiae. Questo Titolo si divide in due Capitoli, il primo dei quali parla De iudicio poenali, il secondo invece De irrogatione poenarum per decretum extra iudicium. Quest'ultimo costituisce una novità strutturale rispetto al Codice latino il quale non dedica un Capitolo speciale alla procedura amministrativa penale. Benché nel Codice Orientale l'indagine previa venga regolata dal primo Articolo del Capitolo che tratta del processo penale giudiziario, essa deve precedere anche la procedura amministrativa (5).

Oltre a questi brani ci sono altre disposizioni che si seguono in tali procedure. Nel processo giudiziario si applicano i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, a meno che vi si

⁽⁴⁾ Cf. ad es. J. HERVADA, La « salus animarum » y la « merces iniquitatis », in Ius Canonicum 1 (1961) 263-269; Id., Vetera et nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines (1958-1991), Pamplona 1991, I, 55-67; Erdő, Teologia del diritto canonico 155-156.

⁽⁵⁾ Sul processo penale nel diritto canonico orientale si veda C.G. Fürst, La «procedura nell'infliggere le pene» nel CCEO, in AA.VV., Il processo penale canonico (in corso di stampa).

opponga la natura della cosa, nonché le norme per le cause riguardanti il bene pubblico (c. 1728 § 1). Nella procedura amministrativa invece oltre alle disposizioni del canone 1720, si applicano pure le regole circa l'emanazione degli atti amministrativi, specialmente dei decreti singolari (cc. 35-58) (6).

III. L'indagine previa.

Perché si possa iniziare un processo penale sia giudiziario che amministrativo è necessario che venga svolta un'indagine previa. Per avviare una tale indagine l'Ordinario deve avere una notizia « almeno probabile » di un delitto (c. 1717 § 1). Questa notizia può provenire da diverse fonti, per esempio dalla fama pubblica, dall'esperienza personale, dai mezzi di comunicazione, dalle informazioni provenienti dai suoi collaboratori, o persino da una denuncia, cioè da un atto « con cui viene portato a notizia dell'autorità un reato ». Non soltanto i battezzati, ma chiunque può denunciare un delitto presso l'autorità ecclesiastica (7).

Di fronte a tali notizie l'Ordinario non può rimanere indifferente, perché deve tutelare la fede, i sacramenti, i diritti dei fedeli, promuovere la disciplina nel ministero della parola, nella celebrazione dei sacramenti, nell'intero culto e nell'amministrazione dei beni (cf. c. 392). Tale obbligazione generale si concretizza tra l'altro nel dovere degli Ordinari di cominciare l'indagine qualora avessero notizia di un delitto (c. 1717 § 1).

Questo dovere però non è assoluto. A volte l'indagine può sembrare assolutamente superflua. Questo avviene se le notizie del delitto fossero inconsistenti, ma in questo caso in mancanza di una notizia probabile del delitto, non si applica il c. 1717 § 1. Nell'applica-

⁽⁶⁾ Cf. E. LABANDEIRA, Gli atti giuridici dell'amministrazione ecclesiastica, in Ius Ecclesiae 2 (1990) 230-242; Id., Trattato di diritto amministrativo canonico (Ateneo Romano della Santa Croce, Trattati di diritto 2), Milano 1994, 384-398; 445-483; J.M. Sanchis, L'indagine previa al processo penale, in AA.VV., I procedimenti speciali nel diritto canonico (Studi Giuridici 27), Città del Vaticano 1992, 235-236.

⁽⁷⁾ P. CIPPROTI, Denuncia penale (Diritto Canonico), in Enciclopedia del Diritto, XII, Milano 1963, 210; Sanchis, L'indagine, 239. V. Mancini C., L'indagine previa nel processo penale del Codice di Diritto Canonico della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali, in AA.VV., Incontro fra canoni d'oriente e d'occidente, a cura di R. COPPOLA, II, Bari 1994, 543-556.

zione di questo canone l'indagine risulta essere superflua piuttosto quando il delitto è pubblico e notorio per cui l'Ordinario può iniziare un processo penale immediatamente, senza alcuna indagine speciale (8).

È l'Ordinario che deve decidere sulla probabilità delle notizie sul delitto o anche sull'evidenza pubblica del medesimo; nonché, dopo una attenta valutazione di questi fatti, avviare l'indagine se la notizia è probabile, ma non così sicura al punto tale da poter iniziare direttamente un processo penale. Questo Ordinario — o *Hierarcha* nel diritto orientale (cf. CCEO c. 984 § 1) — non è soltanto il Romano Pontefice, il Vescovo diocesano o un altro Presule a lui equiparato (cf. c. 368), il Prelato personale (c. 295 § 1), l'Ordinario militare (Const. ap. *Sprituali militum curae*, Art. I, § 1), ma anche il Vicario generale e il Vicario episcopale, nonché il Superiore maggiore di un istituto religioso clericale di diritto pontificio o di una società di vita apostolica dello stesso tipo (cf. c. 134 § 1).

Anche se l'indagine previa non è ancora un atto processuale, essa è una condizione prescritta, perché l'Ordinario possa dare inizio al processo. Di conseguenza i criteri della competenza per giudicare la causa si applicano anche alla competenza per l'indagine previa. È competente generalmente l'Ordinario del domicilio o quasi-domicilio dell'indiziato, o se si tratta di un *vagus*, quello del luogo, dove egli si trova (cc. 1408-1409), ma è competente pure l'Ordinario del luogo dove il delitto probabile è stato commesso (c. 1412). È sicuro invece che il Vicario giudiziale, non essendo Vicario episcopale e non essendo Ordinario, perché non gode di potestà esecutiva (cf. c. 134 § 1), non può disporre che venga iniziata un'indagine di questo genere.

Qualora un Vicario generale o un Vicario episcopale voglia iniziare un'indagine, deve procedere, come sempre secondo il canone 480, conformemente alla volontà del Vescovo diocesano.

L'indagine può essere svolta sia dall'Ordinario personalmente che tramite una persona idonea (c. 1717). Questa persona si chiama investigatore (c. 1718 § 4) e può essere sia chierico che laico, sia uomo che donna (°). Può essere naturalmente anche un giudice o il

⁽⁸⁾ Cf. la storia del testo del canone 1717 § 1: Communicationes 12 (1980) 190; SANCHIS, L'indagine 250.

⁽⁹⁾ Durante la preparazione del testo del c. 1717 § 1 si precisava che l'investigatore poteva essere anche una donna, cf. *Communicationes* 12 (1980) 189.

promotore della giustizia, ma se si avvia successivamente un processo giudiziario, l'investigatore non può essere giudice in esso (c. 1717 § 3). Dato che il Codice usa la parola *nequit*, sembra che abbiano ragione quei canonisti i quali affermano il carattere inabilitante di questa legge (10). L'investigatore ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l'uditore nel processo (c. 1717 § 3, cf. c. 1428 § 3).

L'oggetto dell'indagine è il delitto o, più precisamente, i fatti, le circostanze e l'imputabilità (c. 1717 § 1). Anche se il canone 1468 § 1 del Codice orientale non fa menzione espressa dell'imputabilità, sembra che essa sia inclusa nel concetto delle «circostanze». Fra queste occupano un posto centrale le circostanze esimenti, attenuanti ed aggravanti (cf. cc. 1322-1325). Bisogna ribadire la differenza tra questa indagine previa e l'istruttoria del processo giudiziario penale (cf. c. 1428 § 1). Le due investigazioni differiscono tra l'altro già nella loro finalità. Mentre l'istruttoria del processo penale giudiziario serve a fornire materiale sufficiente affinché il giudice abbia la certezza morale per pronunciare la sentenza, l'indagine previa deve raccogliere soltanto gli elementi perché l'Ordinario possa scegliere tra le due possibilità che esistono in tali casi, cioè l'avvio di un processo o l'archiviazione degli atti (cf. cc. 1718-1719) (11).

Non esiste alcun limite di tempo alla durata di quest'indagine, ma bisogna tener presente che, salvo alcune eccezioni, l'azione criminale si estingue generalmente in tre anni per prescrizione (c. 1362). Al termine dell'indagine, l'investigatore deve consegnare le prove all'Ordinario (cf. c. 1428 § 3). L'Ordinario può richiedere naturalmente ulteriori investigazioni, anche più volte. Le modalità dell'indagine possono essere determinate dall'investigatore stesso a meno che l'Ordinario disponga diversamente (ivi).

Durante tutta l'investigazione bisogna evitare che qualcuno, anche l'indiziato, possa essere danneggiato nella sua buona fama (cf. c. 1717 § 2). Per questo si applicano i canoni generali che si riferiscono al segreto d'ufficio (cf. cc. 471, 2° e 1455 § 1) o permettono all'au-

⁽¹⁰⁾ F. Loza, Ad can. 1717, in Code de Droit Canonique, Édition bilingue et annotèe sous la responsabilité de l'Institut Martin de Azpilcueta, Montréal 1990, 1001; L. Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, Napoli 1988, II, 772, nr. 5283; J. Martin, Ad can. 1717, in The Canon Law. Letter and Spirit. A Practical Guide to the Code of Canon Law, London 1995, 954, nr. 3344 (« cannot validly act as a judge »).

⁽¹¹⁾ Cf. SANCHIS, L'indagine 252.

torità di imporre il segreto (cf. cc. 127 § 3, 1455 § 3). Ciononostante l'Ordinario può prendere delle iniziative pastorali, per esempio informandosi dall'indiziato sulla sua situazione e sui fatti. Questa presa di contatto però non è obbligatoria secondo il diritto latino, mentre il canone 1469 § 3 del Codice orientale obbliga il Gerarca ad ascoltare l'indiziato prima di decidere sull'avvio del processo (12).

Il risultato dell'indagine, per la natura della cosa, deve essere redatto in iscritto (atti o sommario). Questo documento sarà importante nel processo penale, ma potrà avere la forza di una vera prova soltanto se viene allegato e debitamente pubblicato (cf. c. 1598), perché l'imputato possa difendersi (13). In qualche forma questa possibilità di difesa deve essere concessa all'imputato pure nel processo penale amministrativo (c. 1720, 1°).

La conclusione dell'indagine preliminare avviene mediante una decisione dell'Ordinario pronunciata in forma di un decreto (c. 1718 § 1 e 2, cf. c. 48). Questo decreto conclude l'indagine, ma lo può fare indirettamente, perché esso contiene principalmente una decisione sul passo successivo ossia deve decidere «1) se possa essere iniziato il processo per irrogare o dichiarare una pena; 2) se questo, atteso il c. 1341, sia opportuno; 3) se si debba ricorrere al processo giudiziale, o, a meno che la legge non lo vieti, si debba procedere con decreto extragiudiziale» (c. 1718 § 1). Il decreto però che conclude indirettamente l'indagine deve essere revocato o mutato se all'Ordinario sembra che questo sia necessario per nuovi elementi (c. 1718 § 2). Anche in questo punto, come pure nel decidere sulla conclusione dell'indagine previa, prevale il principio della discrezionalità.

IV. La scelta dell'Ordinario dopo l'indagine previa.

Come risulta dal canone 1718 § 1 testé citato, dopo l'indagine previa, l'Ordinario deve decidere sulla via da seguire nel caso concreto. Per l'importanza di questa decisione il canone 1718 § 3 dispone che l'Ordinario «se prudentemente lo ritiene opportuno, ascolti due giudici e altri esperti in diritto». Tale consultazione non è quindi sempre obbligatoria, ma dipende dal giudizio dell'Ordinario. I giudici menzionati nel canone sono quelli ecclesiastici, mentre gli esperti in diritto possono essere anche esperti di diritto

⁽¹²⁾ SANCHIS, L'indagine 253.

⁽¹³⁾ Cf. SANCHIS, L'indagine 251.

civile, data la possibilità degli aspetti civili di una causa penale canonica (14). Il Codice orientale invece impone l'obbligo di ascoltare l'indiziato e il promotore di giustizia prima di una tale decisione (CCEO c. 1469 § 3).

In tutta questa decisione prevale come principio informativo la discrezionalità dell'Ordinario. Tale discrezionalità però non si confonde con l'arbitrio. L'Ordinario è tenuto a proteggere la fede e la disciplina, l'autenticità della testimonianza della Chiesa stessa.

Per questo egli può ordinare *l'archiviazione* degli atti dell'indagine senza ulteriori provvedimenti, se il risultato non è sufficiente per cominciare né un processo penale né un'altra azione pastorale, perché l'indiziato risulta innocente o la presenza del delitto non risulta nemmeno probabile. Deve archiviare gli atti anche se l'azione criminale risulta estinta per prescrizione o se a suo giudizio non è opportuno iniziare il processo penale. «Gli atti dell'indagine e i decreti dell'Ordinario, con i quali l'indagine si comincia e si chiude, e tutto il materiale che precede l'indagine, a meno che non siano necessari per il processo penale», devono essere custoditi nell'archivio segreto della curia (c. 1719).

Se invece, in base agli elementi raccolti, gli sembra che si possa cominciare un processo penale, l'Ordinario deve decidere sull'opportunità di un tale processo, atteso il canone 1341. Questo canone, infatti, prescrive che si promuova la procedura penale solo quando l'Ordinario avrà constatato che né con la correzione fraterna nel senso del Vangelo di San Matteo (Mt 18,15-17), né con la riprensione (*correptio*) che è un rimedio penale secondo il canone 1339 § 2 (15), né con altre vie della sollecitudine pastorale si possa riparare lo scandalo, ristabilire la giustizia ed arrivare alla correzione del reo.

⁽¹⁴⁾ Cf. per es. SANCHIS, L'indagine 255-256.

⁽¹⁵⁾ Secondo alcuni autori la correptio ha, in questo contesto, un significato più largo che nel canone 1339, cf. K. LÜDICKE, Ad can. 1341, in Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, Hrsg. K. LÜDICKE, Essen 1985 ss. (Stand Dezember 1998), 1341/5, nr. 6. Tale opinione però non sembra convincente, perché la terza categoria elencata nel canone («altre vie della sollecitudine pastorale») è senz'altro indeterminata e può comprendere tutte le possibilità, cf. V. DE PAOLIS, Comentario al c. 1341, in Comentario exegético al Codigo de Derecho Canónico, dir. A. MARZOA - J. MIRAS - R. RODRI-GUEZ-OCAÑA, Pamplona 1996, IV/1, 398.

Come vediamo, il canone 1341 dà una netta preferenza alle altre soluzioni pastorali rispetto all'applicazione delle pene. Questo vuol dire che per la liceità dell'applicazione di tutte le pene è necessario che lo scopo della pena non possa essere sufficientemente raggiunto attraverso un altra via pastorale (16). Questo significa che le altre soluzioni pastorali sono da preferire anche quando si tratti della dichiarazione di una pena latae sententiae, come risulta dal testo del canone stesso (proceduram... ad poenas irrogandas vel declarandas). La stessa cosa vale anche per tutte le pene obbligatorie e non soltanto per quelle facoltative. È da osservare che il canone non pretende che lo scopo della pena possa essere raggiunto meglio o egualmente che mediante l'applicazione della pena, ma dice che le altre vie pastorali sono da preferirsi qualora lo scopo della pena possa essere raggiunto sufficientemente (satis) (17).

Dato che questo canone viene considerato da diversi autori come il criterio basilare dell'intero sistema del diritto penale canonico (18), sembra opportuno raccogliere in questa sede alcuni criteri circa le possibilità di raggiungere lo scopo della pena per un'altra via pastorale.

Tra questi mezzi pastorali occupa un posto speciale l'ammonizione che è, da una parte, un rimedio penale (cf. c. 1339 § 1), ed è una misura facoltativa; dall'altra, essa risulta obbligatoria e necessaria per la valida irrogazione (ma non per la dichiarazione!) (19) delle censure (c. 1347 § 1). Come misura pastorale l'ammonizione può essere applicata anche quando non si può provare l'esistenza di un delitto commesso, ma soltanto l'occasione prossima di un delitto. Quando invece l'inflizione di una censura è possibile, il momento migliore per l'ammonizione sembra essere proprio quello che precede l'avvio della procedura penale. Tale ammonizione può essere oppor-

⁽¹⁶⁾ Cf. ad es. G. DI MATTIA, *Il diritto penale canonico a misura d'uomo*, in *Apollinaris* 64 (1991) 765 («Quel «tunc tantum» del canone è vincolante, categorico, inderogabile. Al punto che, a me sembra, il mancato adempimento possa essere denunciato e suscettibile di censura o di sanzione, quanto meno con la caducità del provvedimento adottato»).

⁽¹⁷⁾ DE PAOLIS, Comentario al c. 1341, 398.

⁽¹⁸⁾ Cf. Di Mattia, Il diritto penale 765-766; P. Ciprotti, La riforma del diritto penale nella Chiesa, in Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele, Perugia 1984, 78.

⁽¹⁹⁾ Cf. A. CALABRESE, La procedura stragiudiziale penale in AA.VV., I procedimenti speciali nel diritto canonico (Studi Giuridici 27), Città del Vaticano 1992, 277.

tuna anche durante il processo penale. L'ammonizione può essere anche ripetuta (20).

Un'altra possibilità, che sembra avere una importanza pratica speciale in alcuni paesi, rassomiglia in qualche misura all'istituto giuridico del *plea bargaining* conosciuto nel diritto statunitense, che è stato introdotto recentemente anche in alcuni paesi europei (per es. in Ungheria) per combattere la criminalità organizzata. Si tratta di una certa contrattazione tra l'Ordinario e il delinquente. Tale soluzione può essere opportuna per esempio quando l'esecuzione della pena richieda anche un processo davanti al tribunale civile e l'esecuzione della sentenza civile risulti molto lenta o quasi impossibile. Per poter considerare un accordo di questo tipo come soluzione pastorale alternativa all'applicazione della pena è necessario che l'accordo realizzi sufficientemente tutte le finalità della pena.

Un caso tipico che è accaduto nella prassi era quello di un parroco che aveva commesso un peculato sottraendo una notevole somma di denaro dalla cassa parrocchiale per costruirsi una casa. Questo atto era senz'altro un abuso del suo ufficio di parroco e realizzava il delitto menzionato nel canone 1389 § 1. Dopo l'indagine previa il Vescovo offrì al delinquente di non avviare alcun processo penale se il parroco avesse restituito la somma rubata. Il parroco fu successivamente trasferito e ripagò la somma. Tra i fedeli si evitò uno scandalo pubblico, poiché pochi conoscevano i fatti. In tal modo sembra che sia stato applicato anche il canone 1718 § 4 il quale prevede che prima di decidere sul processo penale l'Ordinario valuti se per evitare inutili processi sia conveniente che, consenzienti le parti, o lui o l'investigatore dirima secondo giustizia ed equità la questione dei danni. Anche se la questione della riparazione dei danni sia distinta da quella dell'applicazione della pena, in questo caso concreto la restituzione del denaro costituiva anche un segno dell'emendamento del reo. Date le difficoltà di ottenere tale risultato mediante l'inflizione di qualche pena, sembra che lo scopo della pena sia stato raggiunto tramite tale accordo che può considerarsi quindi una soluzione pastorale secondo il canone 1341.

Era ben diverso, invece, l'accordo tra un Vescovo e un parroco concubinario che abitava nella casa parrocchiale con la sua famiglia. Dato che il parroco non voleva lasciare la casa parrocchiale, il Ve-

⁽²⁰⁾ Ivi 278.

scovo prevedeva l'estrema difficoltà di arrivare ad una esecuzione civile che era possibile soltanto dopo un processo canonico di privazione dell'ufficio con una sentenza passata in giudicato e in base a questa sentenza un processo civile pure continuato fino alla res iudicata, dopo di che sarebbe stato necessario offrire un altro appartamento alla famiglia per poterne chiedere l'esecuzione. Impressionato da tutte queste difficoltà, il Vescovo si mise d'accordo con il reo promettendo di non avviare alcun processo penale, ma accontentarsi di una semplice rimozione, se il parroco, con i suoi, avesse lasciato la casa parrocchiale. La condizione del parroco però era largamente conosciuta e tutto ciò costituiva uno scandalo pubblico. Dopo la rimozione l'ex-parroco si trasferì in una grande città offrendo il suo aiuto pastorale a diversi parroci dietro compenso, continuando a provocare uno scandalo. In questo caso la misura amministrativa non fu sufficiente a realizzare uno degli scopi principali della pena, la riparazione dello scandalo. Lo scandalo è un effetto esternamente percepito del delitto che disturba l'ordine della comunità ecclesiale provocando danni spirituali per altre persone (21). Tale scandalo può essere considerato riparato se il reo si è emendato (22). Per una piena riparazione sembra però anche necessario che non rimanga una impressione pubblica secondo la quale il comportamento delittuoso venga tollerato dalla Chiesa e possa essere imitato senza conseguenze (23). In questo caso concreto l'insufficienza della misura si è verificata successivamente, perché l'altro Ordinario, competente per la grande città, dopo diversi scandali, un'indagine previa e la dovuta ammonizione, doveva sospendere il reo dal servizio sacerdotale. È da osservare però che il sacerdote, in quel momento, non abitava più in un appartamento della Chiesa.

Per la realizzazione dello scopo delle pene ecclesiali può risultare quindi a volte proprio indispensabile l'applicazione delle pene stesse. È da tener presente che, secondo l'espresso insegnamento di Giovanni Paolo II, anche l'applicazione della pena è una misura pastorale e non solo il non ricorso alle sanzioni. Così anche la giustizia e lo stretto diritto sono richieste per il bene delle anime (²⁴).

⁽²¹⁾ Cf. LÜDICKE, Ad can 1341/2.

⁽²²⁾ Cf. Communicationes 9 (1977) 160-161.

⁽²³⁾ Cf. LÜDICKE, Ad can. 1341/3.

⁽²⁴⁾ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990, nr. 3, in AAS 82 (1990) 873-874.

Tra le altre misure pastorali alternative all'applicazione della pena giova menzionare in generale i semplici provvedimenti amministrativi (come il trasferimento e la rimozione). Questi vengono preferiti spesso alle pene nella prassi, quando altrimenti sarebbe possibile un processo penale. Ricorrere ad un semplice atto amministrativo invece di applicare la pena sembra giusto soltanto se si raggiungono così sufficientemente tutti gli scopi della pena.

Quando l'Ordinario giudica possibile e opportuna l'applicazione di una pena, deve decidere sul tipo di processo da seguire. Deve scegliere tra la via amministrativa e quella giudiziale. Per quanto riguarda questa scelta, la normativa canonica preferisce nettamente la via giudiziale. Prima di tutto è vietato procedere extragiudizialmente quando si tratta dell'inflizione o della dichiarazione di pene perpetue (c. 1342 § 2), come per esempio la dimissione dallo stato clericale (cc. 290, 2° e 1336 § 1, 5°) o la privazione penale dell'ufficio (c. 196). È doveroso il processo giudiziale anche quando la legge o il precetto che costituisce una pena, vieta di applicarla per decreto (cc. 1342 § 2, 1718 § 1, 3°). Ma, anche in altri casi, per poter scegliere legittimamente la via amministrativa, l'Ordinario deve avere una giusta causa che si opponga alla via giudiziale (c. 1342 § 1: iustae obstent causae). Ouesta causa ostativa tuttavia non va interpretata con rigorismo. In base alla storia del testo del canone 1342 dobbiamo riconoscere che la preferenza del legislatore per la via giudiziale, pur essendo rimasta conservata, è diventata sempre meno radicale durante la redazione (25). Una giusta causa ostativa non deve essere talmente grave da escludere la possibilità del processo giudiziario, ma come osserva giustamente Velasio De Paolis — deve semplicemente sconsigliarlo (26).

Rispetto alla scelta tra via giudiziale e stragiudiziale si osserva una notevole tensione tra la teoria che influiva anche sulla legislazione e la prassi. Mentre la prima dà preferenza al processo giudiziale, nella prassi i giudizi penali sono rarissimi. È evidente che il processo giudiziale offre maggiori garanzie per la difesa dell'imputato (per es. l'accusato deve avere sempre un avvocato, cf. cc. 1481 § 2, 1723), anche se tali garanzie non mancano del tutto nem-

⁽²⁵⁾ V. DE PAOLIS, *Processo penale*, in *Nuovo dizionario di diritto canonico* a cura di C. CORRAL SALVADOR - V. DE PAOLIS - G. GHIRLANDA, Cinisello Balsamo 1993, 856-857.

⁽²⁶⁾ V. DE PAOLIS, Il processo penale giudiziario, in AA.VV., I procedimenti speciali nel diritto canonico (Studi Giuridici 27), Città del Vaticano 1992, 302.

meno dal processo amministrativo (27). Il rispetto del diritto del fedele alla propria difesa risulta necessario per l'autentica testimonianza della Chiesa davanti al mondo. Ma per la stessa ragione è anche necessaria la difesa efficace dell'autenticità della Chiesa contro i delitti che può richiedere maggiore celerità e riservatezza. Hanno ragione anche quegli interpreti che ribadiscono la possibilità giuridica di un processo giudiziale rapido con la dovuta salvaguardia del segreto, ma non è da trascurare neanche l'esperienza di molti Ordinari che vedono anche le difficoltà pratiche che impediscono in molte Chiese particolari l'andamento ideale del processo giudiziale.

V. Il processo amministrativo.

Se l'Ordinario decide di procedere per decreto extragiudiziale deve concludere l'investigazione previa con un decreto (c. 1718 § 1, 3°, cf. § 2) in cui stabilisce questo modo di procedere. Successivamente, egli — rispettivamente il suo delegato, se decide di procedere mediante un delegato che rimane senz'altro possibile (28) — ha tre compiti principali:

1) Deve «notificare al reo l'accusa e le prove, dandogli la facoltà di difendersi a meno che il reo, debitamente citato, non abbia rifiutato di presentarsi» (c. 1720, 1°). Tale facoltà di difendersi dell'imputato può richiedere nella prassi che egli non venga a conoscere per la prima volta le accuse e le prove durante l'interrogatorio o se ne viene informato soltanto in quel momento, potrebbe chiedere un certo tempo per preparare la propria difesa. Alcuni autori ribadiscono che per la preparazione della difesa, l'accusato potrebbe avere bisogno di ricevere per iscritto le accuse e le prove addotte contro di lui (2°). Se dopo il primo interrogatorio l'Ordinario concede un certo tempo all'imputato per preparare la sua difesa, quest'ultimo potrà chiarire la sua posizione non soltanto mediante una lettera, ma, se l'Ordinario glielo consente, anche durante un interrogatorio successivo. Se l'imputato, malgrado la convocazione regolare, non si pre-

⁽²⁷⁾ Cf. c. 1720; vedi anche H. BERGNER, Rechtsschutzmöglichkeiten in einem aussergerichtlichen Strafverfahren, Kanonistische Dissertation, München 1995 (dattiloscritto).

⁽²⁸⁾ Cf. per es. A. CALABRESE, La procedura stragiudiziale penale in AA.VV., I procedimenti speciali nel diritto canonico (Studi Giuridici 27), Città del Vaticano 1992, 276.

⁽²⁹⁾ CALABRESE, La procedura stragiudiziale 275.

800 péter erdo

senta, tale comportamento potrà essere valutato come rinuncia alla propria difesa. È da notare che avvocati difensori non sono ammessi nel processo stragiudiziale. Questo non esclude però che l'accusato riceva il sostegno di un avvocato o di un altro esperto come consulente.

- 2) In seguito l'Ordinario deve valutare accuratamente, con due assessori, tutte le prove e gli argomenti (c. 1720, 2°). Lo scopo di questa valutazione è di raggiungere la certezza morale (necessaria pure in questo tipo di processo: cf. c. 1342 § 3) circa il fatto del delitto e l'imputabilità. Il compito dei due assessori consiste nella valutazione degli elementi di prova e di difesa, ma la decisione spetta unicamente all'Ordinario.
- 3) Se consta con certezza del delitto e l'azione criminale che doveva esistere ancora nel momento del rilascio del decreto sulla scelta del processo amministrativo penale — non è estinta, l'Ordinario può emanare il decreto per infliggere o dichiarare la pena. Nell'emanare il decreto, l'Ordinario deve seguire i prescritti dei canoni 1342-1350 sull'applicazione delle pene (c. 1720, 3°). I canoni 1344 e 1345 contengono autorizzazione di non applicare le pene anche nei casi in cui la legge usa verbi precettivi. Se si tratta dell'inflizione di una censura, il termine ultimo per fare la legittima ammonizione previa prescritta nel canone 1347 § 1 è quello precedente all'emanazione di questo decreto. Il decreto deve contenere anche le ragioni della decisione sia «in diritto» che «in fatto» (c. 1720, 3°). Se le ragioni mancano completamente, il decreto è comunque valido, ma illegittimo, cosa che dà base giuridica sufficiente per un ricorso al superiore gerarchico, o se il ricorso procede, ci si potrà rivolgere alla Segnatura Apostolica per violazione di leggi «in procedendo vel decernendo», come osserva Antonio Calabrese (30). Il decreto deve contenere evidentemente anche una parte dispositiva — che assolve il reo o infligge o dichiara (31) la pena, o la sospende — e deve concludersi con la parte esecutiva che disponga l'esecuzione del decreto (cf. c. 1651). Il decreto, per la validità, deve essere notificato al reo. Il ricorso contro un decreto che infligge o dichiara una pena ha ef-

⁽³⁰⁾ Ivi 280.

⁽³¹⁾ Sul decreto amministrativo che dichiara una pena latae sententiae vedi E. PSIUK, Deliktswirklichkeit und Strafentscheidung. Erwägungen zum kanonischen Dekretverfahren in Tatstrafsachen, in Österreichisches Archiv für Kirchenrecht 44 (1995-1997) 332-357, sui problemi speciali dell'indagine previa in tali casi cf. ivi 348-351.

fetto sospensivo (c. 1353). La prima petizione per la revoca o l'emendazione del decreto deve essere presentata entro il termine perentorio di dieci giorni utili a partire dalla legittima intimazione del decreto (c. 1734 § 2).

Circa il processo penale giudiziale, da preferirsi a quello stragiudiziale, ma molto raro nella prassi, non possiamo offrire un quadro completo dati i limiti di questo articolo. Giova raccomandare però alcune recenti sintesi sull'argomento come quello di Zbigniew Suchecki nel primo volume del suo manuale di diritto penale (32).

Appendice

Passi principali di un tipico processo penale amministrativo (secondo il CIC)

I. Fase preparatoria.

- 1. Notizie del probabile delitto
- 2. Decreto dell'Ordinario sull'avvio dell'indagine previa (con l'indicazione dell'investigatore, l'oggetto dell'indagine ed eventuali istruzioni sul modo di svolgere l'indagine)
 - 3. Indagine, raccolta di prove
- 4. Sommario o atti dell'indagine (l'investigatore li prepara e trasmette all'Ordinario)
- 5. Consultazione dell'Ordinario (eventualmente con l'indiziato od altri, o con due giudici od esperti di diritto)
 - 6. Eventuale decisione sul risarcimento dei danni
- 7. Decreto dell'Ordinario sulla possibilità, sull'opportunità e sul tipo di processo penale da iniziare
- 8. Archiviazione dei due decreti, gli atti dell'indagine e tutti i documenti che l'hanno preceduto, se non necessari per il processo
 - 9. Eventuali misure pastorali diverse dal processo penale

⁽³²⁾ Z. Suchecki, Le Sanzioni penali nella Chiesa. Parte I. I delitti e le sanzioni penali in genere (cann. 1311-1363), Città del Vaticano 1999, 152-203; cf. V. De Paolis, Il processo penale giudiziario, in AA.VV., I procedimenti speciali nel diritto canonico (Studi Giuridici 27), Città del Vaticano 1992, 283-302; K. Breitsching, Das kirchliche Strafverfahren in seinen geschichtlichen Ausprägungen und seiner gegenwärtigen Gestalt, in Iustitia in caritate. Festgabe für Ernst Rössler zum 25jährigen Dienstjubiläum als Offizial der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Hrsg. R. Puza - A. Weiss (Adnotationes in ius canonicum 3), Frankfurt a. M. 1997, 101-124.

II. Vero processo extragiudiziale

- 10. Citazione del reo (o altra via per notificargli l'accusa e le prove)
- 11. Eventuale decisione dell'Ordinario che conceda un certo tempo al reo per comporre la sua difesa
 - 12. Eventuale nuovo incontro personale con il reo
 - 13. L'Ordinario consulta due assessori
- 14. Eventuale ammonizione del reo (se si vuole infliggere una censura e prima non c'era un'ammonizione sufficiente)
- 15. Decreto dell'Ordinario con motivazione in iure e in facto, decisione e disposizione di esecuzione
 - 16. Notifica del decreto al reo (per la validità)
- 17. Eventuale prima domanda che avvia un ricorso (entro 10 giorni utili dalla notifica).

PÉTER ERDÖ